

**MINUTA**  
**TORNI SETTORE AMBIENTE**



**PROVINCIA DI PADOVA**  
**SETTORE AMBIENTE**  
Servizio Ecologia

0086138/2008 - 12/06/2008  
- Provincia di Padova



Provvedimento N. 86/IPPC/2008

Prot. Gen. N.

Sede Centrale: P.zza Antenore, 3  
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2

Partita I.V.A. 00700440282  
Codice Fiscale 80006510285

**D.Lgs 59/05. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA**

**Punto 2.4 dell'Allegato I del D.Lgs 18.02.2005 n. 59**  
Punto B 1.4 dell'allegato B della L.R. 16.08.2007 n. 26

**Revoca e sostituzione Provvedimento n. 83/IPPC/2008 del 05/06/2008.**

Ditta: **FONDERIA ANSELMI SPA**  
Sede attività: Via I. Nievo, 1  
Comune: 35012 CAMPOSAMPIERO PD

Sede legale: Via I. Nievo, 1 - Camposampiero (PD)  
Partita I.V.A: 00204670285

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

- **VISTI:**

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

1

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";
- la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;
- il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;

**- CONSIDERATO:**

- che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;
- che fino all'approvazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;
- l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:
  1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
  2. Autorizzazione allo scarico.
  3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
  4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
  5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.
  6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
  7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
  8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;
- che comunque per le attività svolte dalla Ditta nel medesimo sito produttivo e non normate dal D.Lgs. 59/2005 vanno osservate le prescrizioni/diposizioni del D.Lgs. 152/2006 anche sulla base del principio dell'applicazione delle migliori tecnologie ambientali;

- RILEVATO che l'impianto ricade nel punto 2.4 dell'allegato I del D.Lgs 59/2005 e nell'allegato B I.4 dell'allegato B della L.R. 26/2007 e che è stata riscontrata la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;

- PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;

- RICHIAMATA l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 65/IPPC/2008 del 31/03/2008 rilasciata alla ditta sopraindicata ai sensi del D. Lgs 59/2005, come da domanda presentata alla Regione Veneto in data 28/06/2007 per il punto 2.4 dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/2005 e acquisita agli atti della Provincia di Padova in data 18/09/2007 prot. n. 115058, con i seguenti allegati:
  - Parere di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili di Padova in data 09/02/2007;
  - Concessione Regionale idraulica scarico acque reflue industriali del 05/12/2001 prot. n. 19837.
- PRESO ATTO che la ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni settoriali facenti parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 65/IPPC/2008 del 31/03/2008:
  - Autorizzazione Provinciale alle emissioni in atmosfera n. 5156/EM del 22/08/2006;
  - Autorizzazione Provinciale allo scarico acque reflue industriali n. 1600/DEP/2005 del 19/07/2005 e nota di modifica non sostanziale del 06/12/2007 prot. n. 149051;
- VISTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 04/06/2008 (argomento n. 3 dell'o.d.g.) ha ritenuto di modificare le prescrizioni autorizzative a seguito delle evidenze riscontrate coi sopralluoghi effettuati da ARPAV in data 04/03/2008, 05/03/2008 e 08/04/2008;
- RICHIAMATA l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 83/IPPC/2008 del 05/06/2008 rilasciata alla ditta sopraindicata ai sensi del D. Lgs 59/2005;
- VISTO che, per mero errore materiale, nell'autorizzazione integrata ambientale n. 83/IPPC/2008 del 05/06/2008 è stata omessa la prescrizione nella quale viene imposto alla Ditta sopraindicata di provvedere alla pulizia settimanale di tutti i piazzali dell'azienda imbrattati dalle polveri residue dell'attività;
- RITENUTO pertanto, per i motivi sopra indicati, di revocare e sostituire l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 83/IPPC/2008 del 05/06/2008;
- VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000 ed integrato con D.C.P. n° 68 di reg. in data 22.11.2000;

## D E C R E T A

- Art. 1 L'autorizzazione integrata ambientale n. 83/IPPC/2008 del 05/06/2008 rilasciata alla ditta FONDERIA ANSELMI S.P.A. di CAMPOSAMPIERO ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. è **revocata e sostituita** dal presente provvedimento.
- Art. 2 Alla FONDERIA ANSELMI S.P.A. di CAMPOSAMPIERO, è rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria per le attività previste dal D.Lgs. 59/2005 allegato 1, individuati al punto 2.4 del D.Lgs. 59/2005 e al punto B I.4 dell'allegato B alla L.R. 26/2007.
- Art. 3 La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria è subordinata al rispetto delle prescrizioni alle emissioni in atmosfera riportate nell'Allegato A e di quelle riportate nell'autorizzazione provinciale settoriale allo scarico di acque industriali n. 1600/DEP/2005 del 19/07/2005 con nota di modifica non sostanziale del 06/12/2007 prot. n. 149051.
- Art. 4 L'allegato A e l'autorizzazione settoriale soprarichiamata (inclusa la nota di modifica non sostanziale del 06/12/2007 prot. n. 149051) costituiscono **parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.**
- Art. 5 La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre **29/10/2013**, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 59/2005. **Pertanto vengono revocate le eventuali diverse**

3

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

scadenze fissate dalle prescrizioni riportate nella singola autorizzazione settoriale allegata al presente provvedimento.

- Art. 6 **La presente autorizzazione integrata ambientale provvisoria è rilasciata ai soli fini della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti: con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, ai provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, ed eventualmente in materia di concessione idrauliche rilasciate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato delle Acque, consorzi di Bonifica).**
- Art. 7 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare, nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.
- Art. 8 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta.
- Art. 9 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate, su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 59/2005 o dall'individuazione di migliori tecniche disponibili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.
- Art. 10 L'Amministrazione Provinciale si riserva di avviare d'ufficio il procedimento di riesame della presente autorizzazione a seguito di ulteriori verifiche o ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005.
- Art. 11 Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, al Comune di Camposampiero e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Padova.
- Art. 12 L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione dei poteri di ordinanza e delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
- Art. 13 Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 4 pagine, dall'allegato A e dall'autorizzazione provinciale settoriale allo scarico di acque industriali n. 1600/DEP/2005 del 19/07/2005 con nota di modifica non sostanziale del 06/12/2007 prot. n. 149051.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE  
(Dott.  Livio Baracco)

## ALLEGATO A

### al provvedimento n. 86/IPPC/2008 del 12/06/2008

### EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1 La Ditta FONDERIA ANSELMI SPA di CAMPOSAMPIERO è autorizzata alla prosecuzione dell'attività e alle modifiche non sostanziali dell'impianto (riguardanti l'attuazione delle prescrizioni) comportanti emissioni in atmosfera, subordinate all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1.1 i valori di emissione degli inquinanti **negli scarichi gassosi** non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	INQUINANTI (g/h)					
	POLVERI	CO	NOx	S.O.V. Classe II	S.O.V. Classe I	S.O.V. Classi III+IV+V
1	1000	/	/	/	/	/
2	800	/	/	/	/	/
4	150	/	/	/	/	/
5	47	/	/	/	/	/
6	30	/	/	100	/	/
7	30	/	/	100	/	/
8	120	/	/	/	/	/
9	30	/	/	100	/	/
12	2,5	/	/	/	/	/
13	21	/	/	/	/	/
14	600	/	/	/	/	/
15	110	/	/	/	/	/
16	640	/	/	/	/	/
17	/	/	/	100	/	/
18	1.150	/	/	/	/	/
R3	/	/	/	/	/	1460
R4	/	/	/	/	/	1300
R11	/	/	/	/	/	600
R12	/	/	/	/	/	40
R12/1	/	/	/	/	/	150
R22	90	/	/	/	/	/
PS6	0,7	7	52,5	/	/	/
PS6	1,05	4,2	31,5	/	/	/
PS11	0,8	16	32	/	/	/
PS12	0,8	16	32	/	/	/
PS13	0,8	16	32	/	/	/

resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i limiti totali (calcolati come somma delle emissioni dell'intero impianto) in flusso di massa così come previsto dall'art. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

1.2 il **controllo** delle emissioni degli inquinanti soprariportati dovrà avere frequenza almeno **annuale**;

- 1.3 è autorizzata l'attività di **saldatura**;
- 1.4 per gli impianti di colata in forme a resine la Ditta dovrà valutare la possibilità di installare sistemi di aspirazione localizzati; qualora ciò non fosse possibile dovrà procedere alla cessazione dell'attività predetta **entro il 30/06/2009**;
- 1.5 tutti i **bruciatori**, non adibiti a riscaldamento degli ambienti di lavoro e non inseriti nella tabella precedente, dovranno rispettare il limite massimo di concentrazione per gli ossidi di azoto di 350 mg/Nmc;
- 1.6 le tubazioni di troppo pieno degli **sfiati dei silos** di carico sabbia silicea (terre e sabbie di fonderia) devono essere dotati di contenitori di raccolta polveri, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 1.7 gli **accumuli** di polveri e sabbia devono essere effettuati in ambiente confinato e per il loro trasporto devono essere utilizzati sistemi di trasporto chiusi (pneumatico, coclee, nastri trasportatori chiusi, non carrelli o contenitori aperti);
- 1.8 gli impianti di abbattimento relativi ai **camini n. 2, 17, 18 e 14** devono essere dotati di sistemi di allarme visivo e sonoro, interno ed esterno, che si attivino in caso di malfunzionamento o di mancato avvio;
- 1.9 la Ditta comunica alla Provincia tempestivamente eventuali variazioni del nome del **responsabile tecnico** addetto alla gestione degli impianti di abbattimento e alla registrazione delle operazioni di manutenzione;
- 1.10 lo svuotamento delle **sviere** dai residui deve avvenire sotto cappa, in ambiente aspirato con convogliamento delle emissioni ad impianto di abbattimento;
- 1.11 **entro il 5 luglio 2008** tutti gli accessi devono essere dotati di portoni o altri sistemi che dovranno permetterne la chiusura ad esclusione del tempo strettamente necessario al passaggio di cose e persone;
- 1.12 **entro il 31 agosto 2008** la Ditta dovrà presentare un progetto per lo stoccaggio ed il travaso delle materie prime liquide in aree dotate di cordolo di contenimento, con tempi definiti per la sua realizzazione;
- 1.13 **entro il 31 agosto 2008** dovrà essere presentato il programma degli interventi di manutenzione, sostituzione, revisione di tutti gli impianti in particolare degli impianti di aspirazione, convogliamento ed abbattimento delle emissioni in atmosfera al fine di provvedere alla sostituzione degli impianti o di parte degli stessi che risultassero obsoleti o comunque soggetti ad usura, con utilizzo di materiali e tecniche idonee e non precarie;

1.14 la ditta dovrà dotarsi di:

- a) un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- b) a seconda dei metodi di misura utilizzati:
  - un **registro** relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006)oppure
  - un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
- c) un **registro** (nel caso sia soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006) nel quale il gestore dovrà annotare i quantitativi, riassunti settimanalmente, di solvente riutilizzati per svolgere l'attività;

1.15 la Ditta dovrà provvedere alla **pulizia settimanale** di tutti i piazzali dell'azienda imbrattati dalle polveri residue dell'attività; l'operazione dovrà essere annotata tempestivamente sul registro delle manutenzioni citato in precedenza;

1.16 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;

1.17 le **bocche dei camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;


1.18 dovrà essere apposta su ogni camino presente nell'impianto apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;

1.19 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/86. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;

1.20 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile**; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006;

- 1.21 per gli impianti esistenti, **entro 3 anni** dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 270 comma 8, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, deve avere un solo punto di emissione; inoltre, ai sensi dell'art. 270 comma 4, le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso luogo, derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili e destinati a specifiche attività tra loro identiche, ove possibile, dovranno essere convogliate ad un unico punto di emissione;
- 1.22 per la **valutazione della conformità dell'impianto** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno **tre letture** consecutive riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto;
- 2 In occasione dell'effettuazione delle analisi annuali, di quelle eventualmente previste dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 o di quelle altrimenti imposte dal provvedimento autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 - 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare.
- 3 **Tutti gli impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006.





## PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 1600/DEP/2005

Prot. Gen. 81907 del 19 LUG. 2005

SEDE CENTRALE: Piazza Antenore n. 3 - Padova  
SEDE SETTORE AMBIENTE: P.zza Bardella, 2 - Padova

Telefono 049 8201111  
Telefono 049 8201811

**OGGETTO:** Ditta: **FONDERIA ANSELMI S.P.A.** via I. Nievo, 1 Comune di Camposampiero.  
Scarichi acque reflue industriali non recapitanti in rete fognaria.  
**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.**  
(D.Lgs. 152/99, L.R. 33/85 e D.M. 30/07/1999 ).

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

- PREMESSO**
- che l'art. 45 comma 6 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali con recapito diverso dalla rete fognaria;
  - che ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/85 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di depurazione annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui ivi prodotti, sono classificati di II<sup>a</sup> categoria;
- VISTA**
- la nota presentata dalla ditta in oggetto alla Provincia di Padova datata 21/07/2004, acquisita agli atti con prot. n° 79464 del 26/07/2004, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione a scaricare:
    - a) nel Muson dei Sassi le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento piazzali di prima pioggia;
    - b) nella Canaletta Tentori le acque meteoriche di seconda pioggia, del proprio stabilimento sito in via I. Nievo, 1 Comune di Camposampiero;
  - la documentazione tecnica allegata alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione su richiamata e la dichiarazione della Ditta che non sono intervenute variazioni sostanziali nel ciclo produttivo e depurativo rispetto alla precedente autorizzazione;
- PRESO ATTO**
- del piano di gestione per evitare sversamenti occasionali impropri, presentato dalla Ditta in occasione della precedente richiesta di autorizzazione datato 22/06/2001 (protocollo Provincia n° 49433 del 26/06/2001) ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.M. 30.07.1999;
- VISTA**
- la comunicazione della Provincia del 24/08/2004 prot. n° 87209, di avvio del procedimento e richiesta integrazione;



## PROVINCIA DI PADOVA

- l'integrazione pervenuta in data 09/09/2004 prot. n° 92385 a parziale risposta della nostra richiesta di integrazione;
- RICHIAMATA** - l'autorizzazione preventiva allo scarico rilasciata dalla Provincia di Padova con provvedimento n° 692/DEP del 25/07/2001, con la quale tra l'altro è stata approvata la realizzazione di una nuova vasca di prima pioggia;
- VISTA** - la nota del 14/07/2005 acquisita agli atti con protocollo n° 80980 del 18/07/2005, con la quale la Ditta ha dichiarato che si è reso necessario rivedere la sistemazione idraulica dell'intero stabilimento e che il progetto varrà a breve presentato agli Enti interessati;
- RITENUTO** - che sussistono comunque i presupposti per rinnovare l'autorizzazione al versamento delle acque reflue industriali dello stabilimento in parola a condizione che le stesse mantengano le caratteristiche nei valori limite di emissione previsti nella tabella 3 allegato 5 colonna acque superficiali del D.Lgs. 152/99 per lo scarico nel Muson dei Sassi e Tab. "A" del D.M. 30.07.99 per lo scarico nella canaletta Tentori;
- VISTI** - la Legge 171/73, il D.P.R. 962/73, il D.M. 23.4.1998, il D.M. 13.12.1998, il D.M. 9.2.1999, il D.M. 26.5.1999 e il D.M. 30.7.1999;
- il D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
  - la Circolare Regionale n° 18 del 13.08.99 approvata con DGRV n° 2847 del 03.08.1999;
  - la Circolare Regionale n° 12 del 09/08/2002 approvata con DGRV n° 2106 del 02/08/2002;
  - la L.R. 33/85, il D.Lgs. 22/97 e le loro successive modifiche ed integrazioni;
  - il D.Lgs. n° 267/2000, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000 ed integrato con D.C.P. n° 68 di reg. in data 22.11.2000;

### RILASCIA LA SEGUENTE AUTORIZZAZIONE

- ART. 1** La Ditta **FONDERIA ANSELMI S.P.A.** stabilimento di via I. Nievo, 1 Comune di Camposampiero è autorizzata a scaricare:
- a) le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento piazzali di prima pioggia nel Muson dei Sassi;
  - b) le acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dallo scolmatore nella canaletta Tentori,



## PROVINCIA DI PADOVA

con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- \* i valori limite di emissione devono essere conformi rispettivamente:
  - a) per lo scarico nel Muson dei Sassi, ai limiti previsti dalla **tabella 3**, "colonna scarico in acque superficiali", allegato 5 del D.Lgs. 152/99;
  - b) per lo scarico nella canaletta Tentori ai limiti previsto nella **tabella "A" del D.M. 30.07.99**;
- \* i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D.Lgs 152/99;
- \* tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 28 del citato D.Lgs 152/99, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
- \* dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 28 del D.Lgs 152/99 di effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- ART. 2 La Ditta dovrà presentare alla Provincia il nuovo progetto di sistemazione idraulica dell'insediamento prevedendo la realizzazione della nuova vasca di prima pioggia con un volume utile a raccogliere i primi 5 mm. di pioggia di tutta l'area dello stabilimento affluente alla stessa vasca.
- ART. 3 La Ditta dovrà presentare a fine lavori, alla Provincia ed all'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Padova, il **certificato di regolare esecuzione delle opere rilasciato dal Direttore dei Lavori**.
- ART. 4 In relazione all'istruttoria e fermo restando la validità della presente autorizzazione, dovrà essere effettuato dall'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Padova, un accertamento analitico teso a verificare il rispetto dei valori limite di emissione dello scarico.
- ART. 5 I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. n° 22/97, nonché nel caso di utilizzo sul suolo agricolo al D.Lgs. n° 99/92.  
I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.  
E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
- ART. 6 Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.07.1999, per quanto riguarda lo scarico nel Bacino scolante in Laguna di Venezia, è vietato l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione degli scarichi e come agente "antifouling" nei circuiti di raffreddamento.
- ART. 7 La presente autorizzazione avrà durata fino al **18/07/2009** ai sensi dell'art. 45, comma 7 del D.Lgs. 152/99 e qualora la ditta intenda mantenere gli scarichi anche



## PROVINCIA DI PADOVA

successivamente a tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo un anno prima della scadenza della presente autorizzazione, indicando nella domanda di rinnovo tutte le variazioni non sostanziali intervenute, rispetto alla situazione attuale.

- ART. 8 Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 45, comma 11 del D.Lgs 152/99.
- ART. 9 Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale e **non sostituisce i provvedimenti di competenza di altri Enti**; con particolare riferimento ai provvedimenti dei Comuni in materia urbanistica ed igienico sanitaria e dell'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato alle Acque, Consorzi di Bonifica) in materia di concessioni idrauliche.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto e' costituito da n° 4 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE  
(Dott. Livio Baracco)



**Provincia di Padova**

AUTORIZZ./COMUNICAZIONE  
ALLEGATA AL DECRETO  
N. 86/ITC/2 DEL 12.6.10.2006

12 - 6 DIC. 2007

35121 PADOVA-PIAZZA ANTENORE N. 3

SETTORE AMBIENTE Servizio Ecologia /LB/AL/bp

Al Sig. SINDACO  
del Comune di  
35012 CAMPOSAMPIERO PD

PROT. N. 0149051/2007 - 06/12/2007  
- Provincia di Padova

e p.c. Allo Studio SIMMOS S.r.l.  
ing. ANTONIO COLELLA  
via Martiri della Libertà, 242/B  
30174 - VENEZIA - MESTRE



Spett.le Ditta  
FONDERIA ANSELMI S.P.A.  
via I. Nievo, 1  
35012 CAMPOSAMPIERO PD

Spett.le A.R.P.A.V.  
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA  
Via Ospedale, 22  
35121 PADOVA PD

OGGETTO: presentazione "progettazione definitiva del sistema degli scarichi idrici" dello stabilimento industriale della ditta Fonderia Anselmi in Camposampiero.

Con nota del 26/11/2007, acquisita agli atti con prot. n° 145066 del 27/11/2007 lo studio di consulenza SIMMOS S.r.l., per la Ditta Fonderia Anselmi, ha trasmesso la documentazione relativa all'oggetto.

Dall'incontro con l'ing. Colella dello Studio di consulenza e dalla successiva analisi della documentazione si evince che la Ditta Fonderia Anselmi intende:

- effettuare opere di deviazione del corso d'acqua canaletta Tentori al di fuori dell'insediamento;
- realizzare la vasca di I^ pioggia sul lato Ovest dell'insediamento, con un volume utile di 350 m<sup>3</sup>
- rivedere la situazione della rete degli scarichi industriali dell'insediamento.

Agli atti della Provincia risulta che la ditta è in possesso di un'autorizzazione preventiva n.1667/DEP del 22/12/2005 per la realizzazione di opere che ormai risultano superate e dell'autorizzazione n. 1600/DEP del 19/07/2005 che prevede uno scarico nel Muson dei Sassi per le acque industriali e di I^ pioggia e un secondo scarico nel Tergolino per le acque di II^ pioggia. L'ARPAV con nota del 25.05.2001 aveva espresso parere favorevole.



"Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90"

Settore: AMBIENTE

Servizio: Ecologia

Dirigente: dott. Livio Baracco

Istruttoria a cura dell'U.O. n. 3 (Scarichi, Liquami, Elettrosmog)

Responsabile del Procedimento: p.i. Annamaria Licini

☎ 049/8201833 - ☎ fax 049/8201820 - E-mail: licini@provincia.padova.it

CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282

INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>



## Provincia di Padova

Da un esame della documentazione presentata il 26/11/2007 si rileva che, rispetto alla citata autorizzazione n. 1600/DEP del 19/07/2005, le modifiche proposte si possono definire non sostanziali in quanto riguardano soltanto una diversa ubicazione della vasca di I° pioggia e una ottimizzazione dei volumi della stessa.

Pertanto con la presente si conferma l'autorizzazione allo scarico n. 1600/DEP del 19.07.2005 e si informa che la ditta è ora soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale AIA, che ai sensi della L.R. 26/2007 è di competenza provinciale.

La ditta ha già presentato l'istanza conformemente alla modulistica predisposta dalla Regione, ha già effettuato l'avviso pubblico per la presentazione delle eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati e quindi a breve verrà convocata la Conferenza dei Servizi prevista all'art. 5 del D.Lgs 59/2005.

Con il rilascio dell'autorizzazione AIA verrà valutata complessivamente la situazione ambientale della ditta.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(p.i. Annamaria Licini)



"Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90"

Settore: AMBIENTE

Servizio: Ecologia

Dirigente: dott. Livio Baracco

Istruttoria a cura dell'U.O. n. 3 (Scarichi, Liquami, Elettrosmog)

Responsabile del Procedimento: p.i. Annamaria Licini

☎ 049/8201833 • ☎ fax 049/8201820 • E-mail: licini@provincia.padova.it

CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

43510



PROVINCIA DI PADOVA  
SETTORE AMBIENTE  
Servizio Ecologia

0086138/2008 - 12/06/2008  
- Provincia di Padova



Provvedimento N. 86/IPPC/2008

Sede Centrale: P.zza Antenore, 2  
Settore Ambiente: Piazza Bardella, 2



Prot. Gen. N.

Partita I.V.A.  
Codice Fiscale

00700440282  
80006510285

**D.Lgs 59/05. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA**

**Punto 2.4 dell'Allegato I del D.Lgs 18.02.2005 n. 59**  
Punto B I.4 dell'allegato B della L.R. 16.08.2007 n. 26

**Revoca e sostituzione Provvedimento n. 83/IPPC/2008 del 05/06/2008.**

**RACCOMANDATA R.R.**

Ditta: **FONDERIA ANSELMI SPA**  
Sede attività: Via I. Nievo, 1  
Comune: 35012 CAMPOSAMPIERO PD

Sede legale: Via I. Nievo, 1 - Camposampiero (PD)  
Partita I.V.A.: 00204670285

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

**VISTI:**

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";
- la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;
- il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;

**- CONSIDERATO:**

- che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;
- che fino all'approvazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;
- l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:
  1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
  2. Autorizzazione allo scarico.
  3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
  4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
  5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.
  6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
  7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
  8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;
- che comunque per le attività svolte dalla Ditta nel medesimo sito produttivo e non normate dal D.Lgs. 59/2005 vanno osservate le prescrizioni/diposizioni del D.Lgs. 152/2006 anche sulla base del principio dell'applicazione delle migliori tecnologie ambientali;

- RILEVATO che l'impianto ricade nel punto 2.4 dell'allegato I del D.Lgs 59/2005 e nell'allegato B 1.4 dell'allegato B della L.R. 26/2007 e che è stata riscontrata la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;

- PRESO ATTO che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;



- RICHIAMATA l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 65/IPPC/2008 del 31/03/2008 rilasciata alla ditta sopraindicata ai sensi del D. Lgs 59/2005, come da domanda presentata alla Regione Veneto in data 28/06/2007 per il punto 2.4 dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/2005 e acquisita agli atti della Provincia di Padova in data 18/09/2007 prot. n. 115058, con i seguenti allegati:
  - Parere di conformità antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili di Padova in data 09/02/2007;
  - Concessione Regionale idraulica scarico acque reflue industriali del 05/12/2001 prot. n. 19837.
- PRESO ATTO che la ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni settoriali facenti parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 65/IPPC/2008 del 31/03/2008:
  - Autorizzazione Provinciale alle emissioni in atmosfera n. 5156/EM del 22/08/2006;
  - Autorizzazione Provinciale allo scarico acque reflue industriali n. 1600/DEP/2005 del 19/07/2005 e nota di modifica non sostanziale del 06/12/2007 prot. n. 149051;
- VISTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 04/06/2008 (argomento n. 3 dell'o.d.g.) ha ritenuto di modificare le prescrizioni autorizzative a seguito delle evidenze riscontrate coi sopralluoghi effettuati da ARPAV in data 04/03/2008, 05/03/2008 e 08/04/2008;
- RICHIAMATA l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 83/IPPC/2008 del 05/06/2008 rilasciata alla ditta sopraindicata ai sensi del D. Lgs 59/2005;
- VISTO che, per mero errore materiale, nell'autorizzazione integrata ambientale n. 83/IPPC/2008 del 05/06/2008 è stata omessa la prescrizione nella quale viene imposto alla Ditta sopraindicata di provvedere alla pulizia settimanale di tutti i piazzali dell'azienda imbrattati dalle polveri residue dell'attività;
- RITENUTO pertanto, per i motivi sopra indicati, di revocare e sostituire l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 83/IPPC/2008 del 05/06/2008;
- VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000 ed integrato con D.C.P. n° 68 di reg. in data 22.11.2000;

## D E C R E T A

- Art. 1 L'autorizzazione integrata ambientale n. 83/IPPC/2008 del 05/06/2008 rilasciata alla ditta FONDERIA ANSELMI S.P.A. di CAMPOSAMPIERO ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. è **revocata e sostituita** dal presente provvedimento.
- Art. 2 Alla FONDERIA ANSELMI S.P.A. di CAMPOSAMPIERO, è rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria per le attività previste dal D.Lgs. 59/2005 allegato I, individuati al punto 2.4 del D.Lgs. 59/2005 e al punto B I.4 dell'allegato B alla L.R. 26/2007.
- Art. 3 La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria è subordinata al rispetto delle prescrizioni alle emissioni in atmosfera riportate nell'Allegato A e di quelle riportate nell'autorizzazione provinciale settoriale allo scarico di acque industriali n. 1600/DEP/2005 del 19/07/2005 con nota di modifica non sostanziale del 06/12/2007 prot. n. 149051.
- Art. 4 L'allegato A e l'autorizzazione settoriale soprarichiamata (inclusa la nota di modifica non sostanziale del 06/12/2007 prot. n. 149051) costituiscono **parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.**
- Art. 5 La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre **29/10/2013**, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 59/2005. **Pertanto vengono revocate le eventuali diverse**

3

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

scadenze fissate dalle prescrizioni riportate nella singola autorizzazione settoriale allegata al presente provvedimento.

- Art. 6 La presente autorizzazione Integrata ambientale provvisoria è rilasciata ai soli fini della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti: con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, ai provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, ed eventualmente in materia di concessione idrauliche rilasciate dall'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato delle Acque, consorzi di Bonifica).
- Art. 7 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare, nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni** il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.
- Art. 8 Deve essere preventivamente comunicata a questa Provincia ogni eventuale variazione relativa alla **modifica della ragione sociale** della ditta.
- Art. 9 Le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo potranno essere modificate, su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, o a seguito dell'entrata in vigore del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e/o della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 59/2005 o dall'individuazione di migliori tecniche disponibili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.
- Art. 10 L'Amministrazione Provinciale si riserva di avviare d'ufficio il procedimento di riesame della presente autorizzazione a seguito di ulteriori verifiche o ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005.
- Art. 11 Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta, al Comune di Camposampiero e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.V. di Padova.
- Art. 12 L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione dei poteri di ordinanza e delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
- Art. 13 Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 4 pagine, dall'allegato A e dall'autorizzazione provinciale settoriale allo scarico di acque industriali n. 1600/DEP/2005 del 19/07/2005 con nota di modifica non sostanziale del 06/12/2007 prot. n. 149051.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE  
(Dott. Livio Baracco)

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV  
= UNI EN ISO 9001:2000 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820  
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

**ALLEGATO A**  
**al provvedimento n. 86/IPPC/2008 del 12/06/2008**

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1 La Ditta FONDERIA ANSELMI SPA di CAMPOSAMPIERO è autorizzata alla prosecuzione dell'attività e alle modifiche non sostanziali dell'impianto (riguardanti l'attuazione delle prescrizioni) comportanti emissioni in atmosfera, subordinate all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1.1 i valori di emissione degli inquinanti **negli scarichi gassosi** non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	INQUINANTI (g/h)					
	POLVERI	CO	NOx	S.O.V. Classe II	S.O.V. Classe I	S.O.V. Classi III+IV+V
1	1000	/	/	/	/	/
2	800	/	/	/	/	/
4	150	/	/	/	/	/
5	47	/	/	/	/	/
6	30	/	/	100	/	/
7	30	/	/	100	/	/
8	120	/	/	/	/	/
9	30	/	/	100	/	/
12	2,5	/	/	/	/	/
13	21	/	/	/	/	/
14	600	/	/	/	/	/
15	110	/	/	/	/	/
16	640	/	/	/	/	/
17	/	/	/	100	/	/
18	1.150	/	/	/	/	/
R3	/	/	/	/	/	1460
R4	/	/	/	/	/	1300
R11	/	/	/	/	/	600
R12	/	/	/	/	/	40
R12/1	/	/	/	/	/	150
R22	90	/	/	/	/	/
PS6	0,7	7	52,5	/	/	/
PS6	1,05	4,2	31,5	/	/	/
PS11	0,8	16	32	/	/	/
PS12	0,8	16	32	/	/	/
PS13	0,8	16	32	/	/	/

resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i limiti totali (calcolati come somma delle emissioni dell'intero impianto) in flusso di massa così come previsto dall'all. I alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

1.2 il **controllo** delle emissioni degli inquinanti sopraportati dovrà avere frequenza almeno **annuale**;

- 1.3 è autorizzata l'attività di **saldatura**;
- 1.4 per gli impianti di colata in forme a resine la Ditta dovrà valutare la possibilità di installare sistemi di aspirazione localizzati; qualora ciò non fosse possibile dovrà procedere alla cessazione dell'attività predetta **entro il 30/06/2009**;
- 1.5 tutti i **bruciatori**, non adibiti a riscaldamento degli ambienti di lavoro e non inseriti nella tabella precedente, dovranno rispettare il limite massimo di concentrazione per gli ossidi di azoto di 350 mg/Nmc;
- 1.6 le tubazioni di troppo pieno degli **sfiati dei silos** di carico sabbia silicea (terre e sabbie di fonderia) devono essere dotati di contenitori di raccolta polveri, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- 1.7 gli **accumuli** di polveri e sabbia devono essere effettuati in ambiente confinato e per il loro trasporto devono essere utilizzati sistemi di trasporto chiusi (pneumatico, coclee, nastri trasportatori chiusi, non carrelli o contenitori aperti);
- 1.8 gli impianti di abbattimento relativi ai **camini n. 2, 17, 18 e 14** devono essere dotati di sistemi di allarme visivo e sonoro, interno ed esterno, che si attivino in caso di malfunzionamento o di mancato avvio;
- 1.9 la Ditta comunica alla Provincia tempestivamente eventuali variazioni del nome del **responsabile tecnico** addetto alla gestione degli impianti di abbattimento e alla registrazione delle operazioni di manutenzione;
- 1.10 lo svuotamento delle **siviere** dai residui deve avvenire sotto cappa, in ambiente aspirato con convogliamento delle emissioni ad impianto di abbattimento;
- 1.11 **entro il 5 luglio 2008** tutti gli accessi devono essere dotati di portoni o altri sistemi che dovranno permetterne la chiusura ad esclusione del tempo strettamente necessario al passaggio di cose e persone;
- 1.12 **entro il 31 agosto 2008** la Ditta dovrà presentare un progetto per lo stoccaggio ed il travaso delle materie prime liquide in aree dotate di cordolo di contenimento, con tempi definiti per la sua realizzazione;
- 1.13 **entro il 31 agosto 2008** dovrà essere presentato il programma degli interventi di manutenzione, sostituzione, revisione di tutti gli impianti in particolare degli impianti di aspirazione, convogliamento ed abbattimento delle emissioni in atmosfera al fine di provvedere alla sostituzione degli impianti o di parte degli stessi che risultassero obsoleti o comunque soggetti ad usura, con utilizzo di materiali e tecniche idonee e non precarie;

1.14 la ditta dovrà dotarsi di:

- a) un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- b) a seconda dei metodi di misura utilizzati:
  - un **registro** relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006)  
oppure
  - un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006)
- c) un **registro** (nel caso sia soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006) nel quale il gestore dovrà annotare i quantitativi, riassunti settimanalmente, di solvente riutilizzati per svolgere l'attività;

1.15 la Ditta dovrà provvedere alla **pulizia settimanale** di tutti i piazzali dell'azienda imbrattati dalle polveri residue dell'attività; l'operazione dovrà essere annotata tempestivamente sul registro delle manutenzioni citato in precedenza;

1.16 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;


1.17 le **bocche dei camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;

1.18 dovrà essere apposta su ogni camino presente nell'impianto apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;

1.19 la ditta, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/86. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;

1.20 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile**; qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006;

- 1.21 per gli impianti esistenti, **entro 3 anni** dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 270 comma 8, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, deve avere un solo punto di emissione; inoltre, ai sensi dell'art. 270 comma 4, le emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzate nello stesso luogo, derivanti da impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili e destinati a specifiche attività tra loro identiche, ove possibile, dovranno essere convogliate ad un unico punto di emissione;
- 1.22 per la **valutazione della conformità dell'impianto** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno **tre letture** consecutive riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto;
- 2 In occasione dell'effettuazione delle analisi annuali, di quelle eventualmente previste dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 o di quelle altrimenti imposte dal provvedimento autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 - 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare.
- 3 **Tutti gli impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006.



## PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. 1600/DEP/2005

Prot. Gen. 81907 del 19 LUG. 2005

SEDE CENTRALE: Piazza Antenore n. 3 - Padova  
SEDE SETTORE AMBIENTE: P.zza Bardella, 2 - Padova

Telefono 049 8201111  
Telefono 049 8201811

**OGGETTO:** Ditta: **FONDERIA ANSELMI S.P.A.** via I. Nievo, 1 Comune di Camposampiero.  
Scarichi acque reflue industriali non recapitanti in rete fognaria.  
**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.**  
(D.Lgs. 152/99, L.R. 33/85 e D.M. 30/07/1999 ).

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

- PREMESSO**
- che l'art. 45 comma 6 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali con recapito diverso dalla rete fognaria;
  - che ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/85 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di depurazione annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui ivi prodotti, sono classificati di II<sup>a</sup> categoria;
- VISTA**
- la nota presentata dalla ditta in oggetto alla Provincia di Padova datata 21/07/2004, acquisita agli atti con prot. n° 79464 del 26/07/2004, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione a scaricare:
    - a) nel Muson dei Sassi le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento piazzali di prima pioggia;
    - b) nella Canaletta Tentori le acque meteoriche di seconda pioggia, del proprio stabilimento sito in via I. Nievo, 1 Comune di Camposampiero;
  - la documentazione tecnica allegata alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione su richiamata e la dichiarazione della Ditta che non sono intervenute variazioni sostanziali nel ciclo produttivo e depurativo rispetto alla precedente autorizzazione;
- PRESO ATTO**
- del piano di gestione per evitare sversamenti occasionali impropri, presentato dalla Ditta in occasione della precedente richiesta di autorizzazione datato 22/06/2001 (protocollo Provincia n° 49433 del 26/06/2001) ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.M. 30.07.1999;
- VISTA**
- la comunicazione della Provincia del 24/08/2004 prot. n° 87209, di avvio del procedimento e richiesta integrazione;



## PROVINCIA DI PADOVA

- l'integrazione pervenuta in data 09/09/2004 prot. n° 92385 a parziale risposta della nostra richiesta di integrazione;
- RICHIAMATA** - l'autorizzazione preventiva allo scarico rilasciata dalla Provincia di Padova con provvedimento n° 692/DEP del 25/07/2001, con la quale tra l'altro è stata approvata la realizzazione di una nuova vasca di prima pioggia;
- VISTA** - la nota del 14/07/2005 acquisita agli atti con protocollo n° 80980 del 18/07/2005, con la quale la Ditta ha dichiarato che si è reso necessario rivedere la sistemazione idraulica dell'intero stabilimento e che il progetto varrà a breve presentato agli Enti interessati;
- RITENUTO** - che sussistono comunque i presupposti per rinnovare l'autorizzazione al versamento delle acque reflue industriali dello stabilimento in parola a condizione che le stesse mantengano le caratteristiche nei valori limite di emissione previsti nella tabella 3 allegato 5 colonna acque superficiali del D.Lgs. 152/99 per lo scarico nel Muson dei Sassi e Tab. "A" del D.M. 30.07.99 per lo scarico nella canaletta Tentori;
- VISTI** - la Legge 171/73, il D.P.R. 962/73, il D.M. 23.4.1998, il D.M. 13.12.1998, il D.M. 9.2.1999, il D.M. 26.5.1999 e il D.M. 30.7.1999;
- il D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
  - la Circolare Regionale n° 18 del 13.08.99 approvata con DGRV n° 2847 del 03.08.1999;
  - la Circolare Regionale n° 12 del 09/08/2002 approvata con DGRV n° 2106 del 02/08/2002;
  - la L.R. 33/85, il D.Lgs. 22/97 e le loro successive modifiche ed integrazioni;
  - il D.Lgs. n° 267/2000, l'art. 30 dello Statuto della Provincia, approvato con la Delibera del Consiglio Provinciale n° 15 di reg., in data 17.05.2000 ed integrato con D.C.P. n° 68 di reg. in data 22.11.2000;

### RILASCIA LA SEGUENTE AUTORIZZAZIONE

- ART. 1** La Ditta **FONDERIA ANSELMI S.P.A.** stabilimento di via I. Nievo, 1 Comune di Camposampiero è autorizzata a scaricare:
- a) le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento piazzali di prima pioggia nel Muson dei Sassi;
  - b) le acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dallo scolmatore nella canaletta Tentori,





## PROVINCIA DI PADOVA

con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- \* i valori limite di emissione devono essere conformi rispettivamente:
  - a) per lo scarico nel Muson dei Sassi, ai limiti previsti dalla **tabella 3**, "colonna scarico in acque superficiali", allegato 5 del D.Lgs. 152/99;
  - b) per lo scarico nella canaletta Tentori ai limiti previsto nella **tabella "A"** del **D.M. 30.07.99**;
- \* i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 28, comma 5 del D.Lgs 152/99;
- \* tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 28 del citato D.Lgs 152/99, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo;
- \* dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 28 del D.Lgs 152/99 di effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- ART. 2 La Ditta dovrà presentare alla Provincia il nuovo progetto di sistemazione idraulica dell'insediamento prevedendo la realizzazione della nuova vasca di prima pioggia con un volume utile a raccogliere i primi 5 mm. di pioggia di tutta l'area dello stabilimento affluente alla stessa vasca.
- ART. 3 La Ditta dovrà presentare a fine lavori, alla Provincia ed all'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Padova, il **certificato di regolare esecuzione delle opere rilasciato dal Direttore dei Lavori**.
- ART. 4 In relazione all'istruttoria e fermo restando la validità della presente autorizzazione, dovrà essere effettuato dall'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Padova, un accertamento analitico teso a verificare il rispetto dei valori limite di emissione dello scarico.
- ART. 5 I fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. n° 22/97, nonché nel caso di utilizzo sul suolo agricolo al D.Lgs. n° 99/92.  
I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato.  
E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.
- ART. 6 Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 30.07.1999, per quanto riguarda lo scarico nel Bacino scolante in Laguna di Venezia, è vietato l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione degli scarichi e come agente "*antifouling*" nei circuiti di raffreddamento.
- ART. 7 La presente autorizzazione avrà durata fino al **18/07/2009** ai sensi dell'art. 45, comma 7 del D.Lgs. 152/99 e qualora la ditta intenda mantenere gli scarichi anche



## PROVINCIA DI PADOVA

successivamente a tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo un anno prima della scadenza della presente autorizzazione, indicando nella domanda di rinnovo tutte le variazioni non sostanziali intervenute, rispetto alla situazione attuale.

- ART. 8 Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 45, comma 11 del D.Lgs 152/99.
- ART. 9 Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia.

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale e **non sostituisce i provvedimenti di competenza di altri Enti**; con particolare riferimento ai provvedimenti dei Comuni in materia urbanistica ed igienico sanitaria e dell'Ente gestore del corpo idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato alle Acque, Consorzi di Bonifica) in materia di concessioni idrauliche.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al TAR del Veneto ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n° 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto e' costituito da n° 4 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE  
(Dott.  Baracco)



**Provincia di Padova**

SETTORE AMBIENTE Servizio Ecologia /LB/AL/bp

PROT. N. 0149051/2007 - 06/12/2007  
- Provincia di Padova



AUTORIZZ./COMUNICAZIONE  
ALLEGATA AL DECRETO  
N° 86/1111/08 DEL 12.6.10.2008

LI. - 6 DIC. 2007

35121 PADOVA-PIAZZA ANTENORE N. 3

Al Sig. SINDACO  
del Comune di  
35012 CAMPOSAMPIERO PD

e p.c. Allo Studio SIMMOS S.r.l.  
ing. ANTONIO COLELLA  
via Martiri della Libertà, 242/B  
30174 - VENEZIA - MESTRE

Spett.le Ditta  
FONDERIA ANSELMI S.P.A.  
via I. Nievo, 1  
35012 CAMPOSAMPIERO PD

Spett.le A.R.P.A.V.  
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PADOVA  
Via Ospedale, 22  
35121 PADOVA PD

OGGETTO: presentazione "progettazione definitiva del sistema degli scarichi idrici" dello stabilimento industriale della ditta Fonderia Anselmi in Camposampiero.

Con nota del 26/11/2007, acquisita agli atti con prot. n° 145066 del 27/11/2007 lo studio di consulenza SIMMOS S.r.l., per la Ditta Fonderia Anselmi, ha trasmesso la documentazione relativa all'oggetto.

Dall'incontro con l'ing. Colella dello Studio di consulenza e dalla successiva analisi della documentazione si evince che la Ditta Fonderia Anselmi intende:

- effettuare opere di deviazione del corso d'acqua canaletta Tentori al di fuori dell'insediamento;
- realizzare la vasca di I<sup>a</sup> pioggia sul lato Ovest dell'insediamento, con un volume utile di 350 m<sup>3</sup>
- rivedere la situazione della rete degli scarichi industriali dell'insediamento.

Agli atti della Provincia risulta che la ditta è in possesso di un'autorizzazione preventiva n.1667/DEP del 22/12/2005 per la realizzazione di opere che ormai risultano superate e dell'autorizzazione n. 1600/DEP del 19/07/2005 che prevede uno scarico nel Muson dei Sassi per le acque industriali e di I<sup>a</sup> pioggia e un secondo scarico nel Tergolino per le acque di II<sup>a</sup> pioggia. L'ARPAV con nota del 25.05.2001 aveva espresso parere favorevole.



"Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90"

Settore: AMBIENTE

Servizio: Ecologia

Dirigente: dott. Livio Baracco

Istruttoria a cura dell'U.O. n. 3 (Scarichi, Liquami, Elettrosmog)

Responsabile del Procedimento: p.i. Annamaria Licini

☎ 049/8201833 - ☎ fax 049/8201820 - E-mail: licini@provincia.padova.it

CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282  
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>



## Provincia di Padova

Da un esame della documentazione presentata il 26/11/2007 si rileva che, rispetto alla citata autorizzazione n. 1600/DEP del 19/07/2005, le modifiche proposte si possono definire non sostanziali in quanto riguardano soltanto una diversa ubicazione della vasca di I^ pioggia e una ottimizzazione dei volumi della stessa.

Pertanto con la presente si conferma l'autorizzazione allo scarico n. 1600/DEP del 19.07.2005 e si informa che la ditta è ora soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale AIA, che ai sensi della L.R. 26/2007 è di competenza provinciale.

La ditta ha già presentato l'istanza conformemente alla modulistica predisposta dalla Regione, ha già effettuato l'avviso pubblico per la presentazione delle eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati e quindi a breve verrà convocata la Conferenza dei Servizi prevista all'art. 5 del D.Lgs 59/2005.

Con il rilascio dell'autorizzazione AIA verrà valutata complessivamente la situazione ambientale della ditta.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

p.i. Annamaria Licini



"Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90"

Settore: AMBIENTE

Servizio: Ecologia

Dirigente: dott. Livio Baracco

Istruttoria a cura dell'U.O. n. 3 (Scarichi, Liquefatti, Elettrosmog)

Responsabile del Procedimento: p.i. Annamaria Licini

☎ 049/8201833 - ☎ fax 049/8201820 - E-mail: licini@provincia.padova.it

CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282

INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>